



Città di Seregno

Ordinanza n° **072****ORDINANZA****IL SINDACO****VISTI**

- il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);
- lo Statuto comunale;
- gli articoli 13 e 32 della legge n. 833/1978;
- la regolamentazione comunale in materia;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che conferisce al Sindaco – in qualità di rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per affrontare emergenze sanitarie o di igiene a carattere locale;
- la legge 241/1990 e s.m.i. con particolare riferimento all'art.7, comma 2;

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena,



Città di Seregno

Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia»;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.88 del 1° aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;
- l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta 3 Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha fatto salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati



Città di Seregno

in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

- che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020 e n. 528 del 11/04/2020 con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;
- VISTA la comunicazione pervenuta dalla Direzione generale Welfare di Regione Lombardia in data 09/03/2020, in riferimento alle unità di offerta sociosanitarie semiresidenziali quali i Centri Diurni Disabili - prima della quale non erano previste restrizioni né riduzioni d'orario da Regione Lombardia - in cui si rinvia agli enti gestori la facoltà di procedere ad una sospensione dell'attività a fronte di una tempestiva comunicazione all'ATS di competenza;
- CONSIDERATO che il dato epidemiologico regionale è di gran lunga superiore al dato nazionale (al 10 aprile 2020, circa due quinti della popolazione italiana contagiata è lombarda, i contagi in Lombardia sono circa tre volte superiori a quelli registrati nella seconda regione italiana) e che l'evolversi più recente della situazione epidemiologica conferma la gravità della diffusione del contagio in Regione Lombardia e le proiezioni sulla prosecuzione del contagio impongono di mantenere le limitazioni già poste in essere, soprattutto per quanto attiene i comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore dell'epidemia;

PRESO ATTO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di un'ordinanza sindacale di prosecuzione della chiusura temporanea della struttura del Centro Diurno Disabili (CDD) di via Beato Monsignor Talamoni, già avviata con ordinanza sindacale n. 62 (prot. N. 12841 del 10/03/2020) al fine di limitare i rischi di contagio connessi alla dimensione comunitaria;

EVIDENZIATO che con determinazione dirigenziale n. 167 del 26/03/2020 il Comune di Seregno ha convertito l'attività del CDD, attraverso un'azione di co-progettazione con l'ente appaltatore, in interventi di sostegno di natura educativa e sanitaria a favore delle famiglie utenti del Servizio attraverso un programma di frequenti contatti videotelefonici con le persone disabili che frequentano il Centro per fornire ascolto, comunicare vicinanza e per garantire alle famiglie in caso di necessità un supporto fattivo di tipo assistenziale o di consulenza da parte delle figure educative, sanitarie operanti presso il CDD (psichiatra, fisiatra, fisioterapista, infermiere). L'obiettivo è quello di contrastare le situazioni di isolamento e di supportare le famiglie nella quotidianità, con la finalità di proseguire il più possibile il progetto educativo avviato al CDD.



Città di Seregno

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la chiusura temporanea del Centro Diurno Disabili di via Beato Monsignor Talamoni a far data dalla sottoscrizione della presente ordinanza, fino a successiva ordinanza di riapertura del Servizio.

Il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

Si fa inoltre presente che contro il presente provvedimento può essere proposto:

a) ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla comunicazione scritta all'utenza e agli operatori, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione scritta, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia comunicata agli utenti, agli operatori del Centro Diurno Disabili del Comune di Seregno e al Comune di Giussano convenzionato;
- b) sia inviata copia al Corpo di Polizia Locale, ai competenti uffici dell'Area servizio manutenzione e patrimonio per eventuali interventi sulla struttura;
- d) sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento: Antonia Sciotti
Responsabile Servizi Sociali e Centro Diurno Disabili

Seregno, 14.04.2020

IL SINDACO
Alberto Rossi